

Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 1928, n. 57)

Art. 41

Potranno i Comuni e le Associazioni agrarie richiedere, e il Ministro per l'agricoltura e le foreste consentire che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali l'istituzione di campi sperimentali, vivai e simili.

In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata.

Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime.